# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

# GIUNTE E COMMISSIONI

**parlamentari**

# 74° RESOCONTO

## SEDUTE DEL 25 GENNAIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2700) — 1/4

## INDICE

**Commissioni permanenti e Giunte**

7ª - Istruzione . . . . . *Pag.* 9

**Commissioni riunite**

11ª (Lavoro) e 12ª (Igiene e sanità) . . . . . *Pag.* 3

**Commissioni d'inchiesta**

Terrorismo in Italia . . . . . *Pag.* 12

## COMMISSIONI RIUNITE

**11ª (Lavoro)**
**e**
**12ª (Igiene e sanità)**

VENERDÌ 25 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente della 12ª Comm.ne*
PINTO
*indi del Vice Presidente della stessa Comm.ne*
COSTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Orsini e per il lavoro e la previdenza sociale Manente Comunale.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (643).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite riprendono l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Pittella, sottolineato l'impegno dimostrato dai senatori Grazioli e Forni nel riferire su un provvedimento, come quello in esame, caratterizzato da assai scarsa omogeneità, osserva che un compito particolarmente gravoso attende la Sottocommissione alla quale sarà affidato l'esame dei numerosi emendamenti annunciati dalle varie parti politiche. Per parte sua, presenta taluni emendamenti, a norme del Gruppo socialista, riservandosi di presentarne altri in sede di Sottocommissione.

Nel merito del decreto, esclusa l'eventualità di una reiezione globale — pur ipotizzabile — per la paralisi che ciò determinerebbe nell'avvio del Servizio sanitario nazionale, propende per la restante alternativa, rappresentata da una sua radicale modifica.

Quanto alle proposte di modifica, illustrato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 del decreto-legge, l'oratore si sofferma sull'articolo 5, sottolineando l'esigenza di enfatizzare il diritto alla libera scelta sia del medico che della casa di cura o di riabilitazione da parte del cittadino, sancito dalla legge di riforma sanitaria, attraverso un meccanismo destinato, peraltro, a non determinare oneri di carattere aggiuntivo da parte delle Regioni.

Rilevato altresì la necessità di garantire la congruità del Fondo sanitario nazionale, attraverso una modifica dell'articolo 6, svolge rilievi critici sugli articoli 8, 11, 13, 24 e 25 (sugli ultimi due esprime gravi perplessità).

Si richiama, conclusivamente, al parere espresso dalla Commissione lavoro in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore Fermariello osserva preliminarmente che il decreto-legge sulla finanza locale, all'esame della 6ª Commissione del Senato, e quello in discussione, costituiscono due provvedimenti che di fatto vengono a svuotare di significato il dibattito in atto presso la 5ª Commissione permanente sul disegno di legge finanziaria, il cui contenuto peraltro ne risulta in massima parte svuotato. Sottolineata quindi la situazione veramente anomala che attraversa il Paese per il fatto che gli unici strumenti legislativi possibili per governarlo sono i decreti-legge, l'oratore ribadisce quanto già affermato in sede di esame del disegno di legge n. 292, che cioè anche questo provvedimento contiene elementi inflazionistici e per di più non antirecessivi. Tenendo presenti gli obiettivi del contenimento della spesa e del recupero di risorse per investimenti e quindi per la ripresa produttiva, le due questioni fondamentali che devono essere affrontate in via prioritaria sono quelle concernenti la finanza locale e le pensioni. Non c'è quin-

di alcun dubbio che le sedi parlamentari idonee siano la 6ª Commissione e l'11ª Commissione del Senato. L'ostruzionismo in atto presso l'altro ramo del Parlamento, infatti, non lascia intravedere concrete possibilità di un rapido *iter* del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica che peraltro è assolutamente carente anche sul problema del finanziamento della riforma stessa.

In questo quadro politico, estremamente confuso e caotico, le proposte avanzate dal senatore Antoniazzi, egli dice, conservano coerenza e validità.

Soffermandosi quindi sul problema posto dall'articolo 26,il senatore Fermariello compie una disamina della legge n. 285 del 1977 e soprattutto dei presupposti che, nell'emanarla, le forze politiche avevano ipotizzate come condizione necessaria per la soluzione del problema. In particolare la logica stessa della legge n. 285 prefigurava un mercato del lavoro idoneo allo sviluppo. Tale obiettivo non si è purtroppo verificato, sia per l'insufficiente impegno del Ministero del lavoro sia per la mancata risposta del mondo imprenditoriale. La realtà disoccupazionale dei giovani è quindi oggi di estrema gravità e l'attuale logica economica continua a provocare ulteriore emarginazione. Il problema merita un'attenta riflessione ed un confronto immediato e costruttivo tra Governo e forze politiche, se non si vuole che una sua esasperazione finisca per compromettere lo stesso assetto democratico del Paese.

Il Gruppo comunista — ricorda l'oratore — ha presentato nel novembre dello scorso anno una mozione sul problema dell'occupazione giovanile,mozione che purtroppo non è stata ancora discussa dal Senato. In quel documento si indicavano le misure ritenute necessarie per affrontare seriamente tale problema: informazione dettagliata sullo stato di applicazione della legge n. 285 e dei successivi provvedimenti; presentazione di programmi straordinari (da realizzare soprattutto a Napoli e in Calabria) intesi ad incrementare l'occupazione e la formazione dei giovani; costituzione di un fondo di dotazione presso la « Coopercredito » per il sostegno alla cooperazione giovanile; presentazione da parte del Governo di un piano in merito al passaggio in pianta stabile, previa adeguata qualificazione, dei giovani assunti a titolo precario dagli enti pubblici; concreto avvio della riforma del collocamento e revisione della disciplina dell'apprendistato.

Alla luce di queste proposte la norma dell'articolo 26 del decreto-legge appare assolutamente deludente. Se il Governo ha già elaborato una linea di interventi sul problema dell'occupazione giovanile occorre che si apra con la massima urgenza un confronto ed una dialettica costruttiva in proposito, giacchè è del tutto inconsistente limitarsi a prorogare il termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni al 31 marzo 1980.

Il senatore Romei rilevato innanzitutto la esigenza di operare trasferimenti delle risorse dai consumi agli investimenti e di accrescere la produttività, se si vuole seriamente e razionalmente combattere l'inflazione, ricorda che in occasione del dibattito parlamentare sula legge n. 833 del 1978 il Gruppo della democrazia cristiana aveva presentato numerosi emendamenti (poi frettolosamente respinti) soprattutto per evitare una incontrollata dilatazione della spesa sanitaria in termini prettamente consumistici. La previsione, stando al contenuto dell'articolo 8 del decreto in esame, pare si sia verificata; tuttavia, sempre con riferimento alla *ratio* dell'articolo 8, è inammissibile qualsiasi discorso di revisione della norma che si basi su presunte lesioni di competenza delle funzioni regionali. Affrontando più da vicino il contenuto dell'articolato, il senatore Romei sottolinea la necessità di riformulare l'articolo 1 del decreto, che non può non tener conto dei moderni sistemi di contabilità automatizzata delle imprese, nonchè l'esigenza di avviare una corresponsabilizzazione dei medici (riferendosi all'articolo 2) per combattere l'assenteismo dei lavoratori. Dopo aver inoltre osservato che il terzo comma dell'articolo 4 andrebbe tecnicamente meglio formulato, si richiama, quanto alla materia previdenziale e pensionistica, alle osservazioni espresse nel parere formulato dalla Commissione lavoro sul disegno di legge finanziaria. A tal riguardo comunque osserva che sarebbe del tutto

fuori luogo affrontare una consistente parte della riforma pensionistica in questa sede, dimenticando che il relativo disegno di legge governativo è stato presentato alla Camera dei deputati; ove possibile, si potrebbe pensare esclusivamente all'inserimento nel testo in esame di norme intese ad aumentare la misura delle pensioni di cui godono gli invalidi civili e per servizio.

Il senatore Romei prosegue quindi il suo intervento dedicando ampio spazio alla situazione particolarmente delicata in cui si trova l'INPS: il massimo istituto previdenziale italiano è un ente gestito in maggioranza dalle organizzazioni sindacali che amministrano « salario previdenziale » dei lavoratori. La Democrazia cristiana intende far sì che la gestione resti nelle mani dei lavoratori, ma non può sottovalutare la problematica del rapporto tra erogazioni e livello dei contributi e quindi il pericoloso stato deficitario dell'ente. Fornisce quindi taluni dati significativi al riguardo con particolare riferimento alle gestioni INPS nel settore della previdenza in agricoltura: riferite al 1980 le pensioni complessivamente erogate ai lavoratori agricoli, autonomi e dipendenti, comporteranno una spesa di circa 4.500 miliardi. Se si dovessero attuare in questa sede tutte le proposte che sono state avanzate per migliorare i diversi trattamenti pensionistici (pensioni sociali, pensioni superiori a 15 anni di contribuzioni, eccetera), la spesa conseguenziale sarebbe dell'ordine di 3.000 miliardi, onere assolutamente al di fuori delle compatibilità finanziarie di bilancio.

Affermato quindi che l'introduzione di eventuali nuovi sistemi di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dovrebbe riguardare esclusivamente i lavoratori ancora in servizio attivo, il senatore Romei si sofferma sull'articolo 26 del decreto-legge. Tale norma (e in ciò si dichiara sostanzialmente d'accordo con il senatore Fermariello) costituisce la fine anticipata dell'efficacia della legge n. 285 del 1977. La sua formulazione inoltre è un esempio di pessima tecnica legislativa laddove contiene una mera quanto irilevante promessa che il Parlamento adotterà un « organico provvedimento legislativo » riguardante i giovani destinati dalle pubbliche amministrazioni alla realizzazione dei progetti specifici previsti dalla predetta legge n. 285. La verità è che si continua a perpetrare la già consistente spaccatura tra lavoratori occupati, e quindi protetti, e disoccupati, cioè privi di qualsiasi tutela.

Qualche rimedio provvisorio è intanto posibile, quale la proroga al 31 dicembre di quest'anno anzichè al 31 marzo (come previsto) dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. I notevoli residui passivi recati dalla legge n. 285 e dai successivi provvedimenti potrebbero inoltre essere utilizzati interamente nella realizzazione di progetti specifici nelle regioni meridionali.

V'è poi il problema del collocamento: il mercato del lavoro non si presta ad essere frazionato in tante liste di collocamento (per i giovani, per i lavoratori agricoli, eccetera) e la legge n. 264 del 1949 è ormai assolutamente inidonea di fronte alla realtà del Paese. Non dovrebbe infine essere sottovalutata la proposta di un salario minimo garantito per la cui attuazione potrebbero ritenersi sufficienti i mezzi finanziari che si risparmierebbero con la contemporanea eliminazione dei vari sussidi ordinari e speciali di disoccupazione, della cassa integrazione guadagni, e via dicendo. Dopo aver accennato, infine, alle possibilità di utilizzazione di molti giovani non occupati in lavori di forestazione e in generale in difesa del patrimonio ecologico, l'oratore conclude ricordando che anche il Gruppo della democrazia cristiana ha presentato nel dicembre dello scorso anno una mozione sui problemi dell'occupazione giovanile nella quale vengono indicati al Governo concrete proposte per la soluzione del problema: tra queste, l'utilizzazione di tutti i fondi disponibili a carico della citata legge n. 285 per il finanziamento di progetti di riassetto del territorio e di valorizzazione dell'ambiente soprattutto nel Mezzogiorno.

Agli oratori intervenuti nel dibattito replicano quindi i relatori ed il Governo.

Il relatore Grazioli, dichiara preliminarmente di condividere la opportunità, emersa nel corso del dibattito, di introdurre modifi-

che al provvedimento in grado di ovviare alle sue numerose incongruenze.

Nel merito concorda sia sull'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 1 del decreto sia di rispondere adeguatamente ai dubbi e alle gravi preoccupazioni espresse sulla funzionalità dell'INPS in riferimento ai nuovi e maggiori compiti assegnatigli dal decreto-legge.

Dopo avere anche condiviso l'esigenza di introdurre modifiche agli articoli 2, 3, 4 (all'articolo 3, in particolare, per inserire tra i destinatari della norma anche i ministri del culto), quanto all'articolo 14, si richiama al parere espresso dalla Commissione lavoro in occasione del disegno di legge finanziaria nonchè all'ordine del giorno presentato in tale occasione.

Rilevato che i numerosi emendamenti annunciati agli articoli 15 e seguenti saranno oggetto di attento esame da parte della Sottocommissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 26 dichiarando di concordare con l'osservazione del senatore Romei in ordine alla singolarità di prevedere legislativamente il rinvio ad un organico provvedimento futuro sull'occupazione giovanile dando in tal modo l'impressione di « vendere speranze ».

Dopo aver sollecitato il Governo a fornire una risposta precisa sul problema, sollevato dal senatore Merzario, delle gestioni commissariali dell'ANCC e dell'ENPI, conclude rilevando che le varie parti politiche sono chiamate ad impegnarsi ed a confrontarsi in Sottocommissione per migliorare sostanzialmente il testo del provvedimento.

Il relatore Forni osserva che le vicende estremamente faticose che hanno caratterizzato la fase di avvio della legge di riforma sanitaria inducono ad amare considerazioni circa la compatibilità del sistema vigente con una politica realmente riformatrice. Se è infatti vero che la riforma sanitaria rappresenta forse l'atto più significativo di attuazione della Costituzione, per la nuova filosofia di cui è permeata, non è meno vero — prosegue l'oratore — che la diffidenza con cui oggi da taluno si guarda a questa legge testimonia uno strano atteggiamento che alle vere riforme sembra preferire i provvedimenti cosiddetti tampone o quelli tendenti alla mera correzione di leggi esistenti. Dal canto suo è convinto del contrario, della validità della riforma e della inopportunità di introdurre correttivi prima ancora che la legge sia stata praticamente sperimentata.

Gli articoli 8 e 9 del decreto rappresentano una emblematica dimostrazione di ciò, pervasi, come sono, da una incomprensibile diffidenza nei confronti delle Regioni (la regione Veneto è ricorsa alla Corte Costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione) cui spetta la gestione della riforma stessa.

Si dichiara quindi d'accordo con gli oratori che hanno proposto di precisare meglio la portata e la formulazione dell'articolo 5, anche per la indubbia rilevanza politica della norma, rivedendo inoltre, eventualmente per il tramite di un apposito decreto, la tabella delle prestazioni integrative INAM. Quanto all'assistenza indiretta, la ritiene compatibile, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali, con il sistema della riforma sanitaria.

Soffermandosi quindi sull'articolo 2 del disegno di legge di conversione, concernente il rinnovo delle deleghe al Governo previste dalla legge n. 833 del 1978 e ormai scadute, condivide le critiche mosse all'ultimo comma dal senatore Del Nero, ribadendo l'inopportunità di ridurre alla metà i termini previsti dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Dopo avere anche osservato che le questioni dell'ENPI e dell'ANCC vanno urgentemente definite, conclude dichiarandosi favorevole alla sostanza dell'articolo 24 del decreto, pur ritenendo la sua formulazione suscettibile di integrazioni (anche al fine di autorizzare il Governo ad aumentare l'organico dell'Istituto superiore di sanità) e riconoscendo l'esigenza di modificare anche l'articolo 25.

Il sottosegretario al lavoro, Manente Comunale, espresse parole di apprezzamento per l'impegno dei relatori e l'approfondimento del dibattito, dichiara di non poter condividere le osservazioni di coloro i quali assegnano al decreto in esame una funzione limitata.

Senza entrare nel merito degli emendamenti, peraltro solo parzialmente presentati, ritiene che la proposta di stralciare dal dise-

gno di legge Scotti — per il quale si dichiara certo che durante l'esame da parte della Camera dei deputati il Governo saprà indicare la necessaria copertura finanziaria — le norme destinate a ritoccare i minimi pensionistici non sia oggettivamente perseguibile, anche perchè ciò nuocerebbe alla organicità che caratterizza il suddetto disegno di legge. Egli esprime perciò avviso contrario ad allargare i limiti del decreto attraverso la previsione di nuovi articoli, secondo la proposta formulata dal senatore Antoniozzi.

Alla preoccupazione espressa da molti oratori in ordine alla difficoltà per l'INPS di far fronte ai nuovi e maggiori compiti attribuitigli dal decreto, risponde assicurando che l'organico è in corso di potenziamento, anche attraverso il trasferimento all'ente di 6.322 unità provenienti dall'INAM. Soffermandosi quindi sulla questione delle centinaia di migliaia di domande presentate per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, dichiara che è in corso di elaborazione una proposta intesa a modificare le procedure e gli strumenti operativi. L'oratore coglie l'occasione anche per suggerire alla presidenza delle Commissioni riunite di promuovere la discussione, innanzi all'Assemblea, delle mozioni presentate in merito ai problemi dell'occupazione giovanile.

Soffermandosi quindi sull'articolo 26 del decreto, dopo aver fornito taluni chiarimenti analitici, osserca che lo strumento legislativo è parso necessario al fine di consentire la proroga dei contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, non essendo possibile ricorrere ulteriormente a misure di carattere amministrativo. Si dichiara tuttavia favorevole ad un eventuale emendamento al primo comma tendente a precisarne l'ambito applicativo.

Conclude riservandosi di esprimere in sede di Sottocommissione il parere sui numerosi emendamenti annunciati dai vari oratori intervenuti nel corso del dibattito.

Replica successivamente il sottosegretario Orsini. Il rappresentante del Ministero della sanità, pur premettendo che il decreto in esame è senz'altro eterogeneo ed in certe parti anche tecnicamente mal formulato, afferma tuttavia che il provvedimento costituisce lo strumento necessario per rendere possibile l'obiettivo di assicurare, a partire da quest'anno, l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini su base egualitaria. Poichè è ben noto che la convergenza di tutte le parti politiche sulla validità della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale è ancora oggi una condizione essenziale per il completamento della riforma, l'oratore invita i Gruppi politici a non esasperare la dialettica su questioni particolari che potrebbero compromettere lo spirito della riforma stessa.

Soffermandosi poi sull'articolo 2 del disegno di legge, sostiene che il rinnovo delle deleghe ivi contenuto si è reso necessario giacchè i tempi previsti originariamente nella legge n. 833 del 1978 erano obiettivamente inattuabili. A parte ogni altra considerazione, l'elaborazione dei decreti delegati è anche frutto di un processo che richiede una certa « organizzazione » del consenso (o comunque un'attenuazione delle divergenze) il che postula determinati tempi tecnici; deve contestare quindi che il Governo voglia porre in atto manovre dilatorie in proposito.

Circa le critiche da più parti sollevate sul terzo comma dello stesso articolo (che prevede la riduzione alla metà dei termini previsti dalla legge n. 382 del 1975 per l'espressione dei pareri sui decreti delegati da parte della competente Commissione bicamerale), il sottosegretario Orsini annuncia che si rimetterà alla valutazione delle Commissioni riunite.

Entrando poi nel merito di talune norme del decreto-legge, afferma che il Governo si rende conto dell'opportunità di introdurre modifiche migliorative all'articolo 2; sull'articolo 3, preannuncia un emendamento tecnico (suggerito dal Ministero del tesoro) avente per oggetto lo snellimento di talune procedure in ordine alla contribuzione per i dipendenti dello Stato; in merito all'articolo 5 riafferma la validità di un trattamento sanitario uniforme per tutti i cittadini: è questo un nodo politico fondamentale che ha anche un significato etico perfettamente in linea con lo spirito della riforma. Dopo essersi quindi dichiara-

to favorevole all'inclusione del diritto all'assistenza sanitaria per gli stranieri presenti nel territorio dello Stato, il sottosegretario Orsini si sofferma sugli articoli 6 e 7, per i quali è stato posto il problema dell'adeguatezza del Fondo sanitario nazionale. A questo proposito condivide quanto affermato dal senatore Merzario e cioè che il Gruppo comunista ha sempre affrontato con serietà e rigore il problema della spesa sanitaria e che molte valutazioni sulle imprecisioni dell'onere finanziario sono state espresse da quanti si sono mostrati da sempre contrari alla riforma sanitaria. Dopo ulteriori osservazioni sugli articoli 8 e 9, per i quali la competenza è esclusivamente del Ministero del tesoro, parlando dell'articolo 10, il sottosegretario Orsini rileva che le regioni non hanno fatto alcun rilievo in proposito e che la norma conserva la sua validità. Sull'articolo 11 riconosce l'opportunità di meglio precisare che cosa si intenda per « concorsi già espletati » ai fini del divieto di procedere a nuove assunzioni di personale amministrativo. Quanto all'articolo 25, appare opportuno ricercare una nuova migliore formulazione al fine di scongiurare il pericolo di abusi circa il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici. Il Ministero della sanità — conclude l'oratore — è quindi consapevole che il provvedimento non è esente da imperfezioni tecniche ed è pertanto disponibile ad ogni utile contributo migliorativo purchè non si disconosca che le oggettive attuali difficoltà di legiferare in via ordinaria rendevano necessaria l'adozione del decreto-legge per assicurare l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini.

Dopo che il senatore Merzario ha invitato il sottosegretario Orsini a presentare con la massima tempestività i preannunciati emendamenti governativi, le Commissioni deliberano di costituire una apposita Sottocommissione per l'esame degli emendamenti. Di quest'ultima — che sarà presieduta dal Presidente della 12ª Commissione Pinto — sono chiamati a far parte, oltre ai relatori Forni e Grazioli, i senatori Antoniazzi, Bellinzona, Cioce, Costa, Fassino, Finessi, Ossicini, Pecorino, Pittella e Stanzani Ghedini. I lavori della predetta Sottocommissione avranno inizio martedì 29 gennaio, alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## ISTRUZIONE (7ª)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*
FAEDO

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Valitutti.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**« Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria » (626)**, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 6.

Al primo comma vengono accolti tre emendamenti formali, del relatore, ed un altro, altresì formale, del senatore Ulianich, dopo l'intervento dei senatori Papalia e Salvucci e del presidente Faedo. Viene quindi accolto il comma, nel testo modificato.

Al secondo comma viene accolta un emendamento di carattere formale, correttivo del testo, presentato dal relatore Buzzi e quindi il comma stesso.

Viene poi accolto il terzo comma, dopo l'accoglimento di un emendamento del relatore, tendente a stabilire che la corresponsione dei compensi può avvenire anche in due soluzioni.

Si passa all'esame del quarto comma.

Il relatore Buzzi presenta un emendamento soppressivo dell'inciso che vieta la rinnovazione del contratto nella stessa Università. Il senatore Ulianich presenta un altro emendamento tendente ad ammettere la rinnovazione del contratto per una sola volta. Dopo un intervento del ministro Valitutti, che ritiene opportuno non dare una formulazione eccessivamente restrittiva ad una norma che costituisce una notevole innovazione nell'ambito dell'ordinamento vigente, e del Presidente, che chiarisce come le deroghe a tale disciplina siano del tutto eccezionali, il relatore ritira l'emendamento presentato, mentre quello del senatore Ulianich è respinto.

Vengono quindi accolti due emendamenti, di carattere formale, del relatore Buzzi, e, successivamente, il quarto comma nel testo modificato.

Viene successivamente accolto il quinto comma, dopo un intervento del relatore Buzzi, il quale auspica che il Governo si occupi con particolare attenzione del problema dei lettori stranieri.

Al sesto comma, il relatore Buzzi presenta un emendamento tendente a stabilire che il contratto dei lettori stranieri ha durata annuale ed è rinnovabile per un quinquennio. Accolto l'emendamento, è accolto altresì il comma nel testo modificato.

È poi accolto un emendamento, soppressivo del settimo comma (è presentato dal relatore, ed è conseguenziale all'accoglimento di quello relativo al sesto comma) dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Ulianich, il quale tuttavia osserva che sarebbe opportuno modificare anche la rubrica dell'articolo, una volta più adeguatamente specificata la disciplina relativa ai lettori.

Si passa all'esame dell'ottavo comma. Il relatore presenta due emendamenti: il primo tendente ad ammettere le convenzioni tra le università ed altri enti privati, oltre che pubblici; ed il secondo, di coordinamento formale. Il relatore Buzzi ricorda che tale norma riguarda prevalentemente la facoltà di medicina e che i limiti a tali tipi di convenzioni sono desumibili dalla legislazione in materia ospedaliera e dalla legge di riforma sanitaria.

Il senatore Maravalle si fa carico della preoccupazione che si finisca in tal modo per elargire una sorta di titolo onorifico spendibile sul mercato da parte dei destinatari.

Il senatore Bompiani dà conto della normativa vigente, dalla quale sono desumibili i già cennati limiti per tale tipo di attività. Comunque è indispensabile utilizzare chi presta servizio nelle strutture ospedaliere a cui si fa ricorso.

Il Presidente presenta un emendamento tendente a specificare che la disposizione si intende destinata esclusivamente alla facoltà di medicina.

Il relatore presenta un ulteriore emendamento sostitutivo della parola « docenti » con quelle « studiosi ed esperti ».

Dopo interventi dei senatori Scardaccione, Spitella, Saporito, Bompiani, e Pinto, il Presidente ritira l'emendamento presentato; dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Ulianich sono accolti i tre emendamenti del relatore e, quindi, il comma, nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti, viene poi accolto il nono comma nel testo trasmesso dalla Camera.

Seguono altri interventi.

Il senatore Spadolini osserva che occorrerebbe risolvere il problema delle università libere, la cui possibilità di vita potrebbe essere compromessa, ove si permettesse loro il ricorso a professori a contratto esclusivamente nei limiti di cui all'articolo in esame. Sarebbe forse opportuno prevedere una esplicita deroga per questi casi, ovvero specificare, all'articolo 3, ultimo comma, che non possono essere ulteriormente conferiti incarichi di insegnamento solamente da parte delle università statali.

Il ministro Valitutti presenta un emendamento tendente a stabilire, in un comma aggiuntivo in fine all'articolo 6, che le limitazioni previste in tale norma per la stipulazione dei contratti non valgono per le università non statali.

Ad avviso del senatore Ulianich le università libere potrebbero più agevolmente risolvere i loro problemi mediante la chiamata di professori ordinari o associati. In ogni caso, pur dichiarandosi contrario all'emendamento del Governo, tale proposta dovrebbe contenere almeno una limitazione temporale della sua vigenza.

Dopo interventi, favorevoli all'emendamento dei senatori Salvucci, Spitella e Saporito (quest'ultimo tuttavia non esclude il rischio che, incentivando un massiccio ricorso da parte delle università libere a professori a contratto, si possa causare una caduta del loro prestigio culturale), e contrari, della senatrice Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Ulianich, il quale manifesta la preoccupazione che in tal modo i professori di ruolo a tempo definito possano anche svolgere attività di professori a contratto presso le università libere, su proposta del relatore Buzzi, la Commissione decide di accantonare la votazione sull'emendamento del Governo, rinviando quindi a un successivo momento anche la definitiva approvazione dell'articolo 6.

*La seduta è sospesa alle ore 11,50, e viene ripresa alle ore 12,15.*

Si passa all'esame dell'articolo 7, istitutivo del ruolo dei ricercatori universitari.

Il primo comma è accolto con due emendamenti: uno, elaborato in sede ristretta, è proposto dal relatore, e prevede che i ricercatori curino, tra l'altro, lo svilgimente di esercitazioni, in luogo della collaborazione con gli studenti nella scelta dei piani di studio; il secondo, proposto dal senatore Salvucci e sul quale intervengono i senatori Ulianich e Bompiani, è volto a chiarire che la sperimentazione di nuove modalità di insegnamento deve essere interna ai corsi attivati.

Al secondo comma il relatore illustra due emendamenti di natura prevalentemente formale proposti dal Governo in sede ristretta per chiarire che la dotazione organica è di 16.000 posti di cui 4.000 da assegnare a concorso libero; un altro emendamento illustrato dallo stesso relatore precisa che la ripartizione dei posti a concorso libero deve tener conto anche delle effettive possibilità di addestramento alla ricerca.

Si apre un dibattito. Il senatore Salvucci chiede chiarimenti circa la situazione in cui si troveranno le università non statali: risponde il relatore osservando che si dovrà prevedere, alla fine dell'articolo, eventuali adeguamenti normativi, in conformità con la particolare situazione di autonomia delle

stesse; i senatori Ulianich e Maravalle si dicono quindi contrari agli emendamenti proposti dal Governo circa la dotazione organica ritenendo preferibile non ritornare su quanto deciso in assemblea dalla Camera dei deputati; favorevoli si dicono invece il relatore e i senatori Pinto, Scardaccione e Bompiani nonchè il ministro Valitutti: si conviene infine di accantonare l'esame del secondo comma in relazione agli altri commi dello stesso articolo ad esso connessi.

Il senatore Pinto rileva quindi l'esigenza di inserire una norma che disciplini lo stato giuridico e stabilisca gli obblighi dei ricercatori; tale esigenza è condivisa dal senatore Saporito, mentre il relatore alla Commissione e il presidente Faedo, anch'essi favorevoli, rilevano che ciò dovrà farsi in una esplicita norma di delega che potrà essere esaminata prima della definitiva approvazione dell'articolo.

Il terzo comma viene quindi accolto senza emendamenti: il senatore Ulianich esprime una riserva circa i concorsi decentrati, che preferirebbe invece si svolgessero in unica sede e con commissione nominata su base nazionale.

Al quarto comma sono accolti due emendamenti illustrati dal relatore: uno stabilisce che le commissioni siano composte da un professore ordinario designato dalla facoltà, da un ordinario e da un associato estratti a sorte fra due terne di docenti del raggruppamento designati dal Consiglio universitario nazionale; l'altro emendamento è soppressivo della norma che stabiliva l'approvazione degli atti dei concorsi da parte del Consiglio universitario nazionale.

Parimenti accolto è il quinto comma, con un emendamento elaborato in sede ristretta: prevede che il giudizio di conferma sia espresso da una commissione nazionale composta di tre professori, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte fra un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale.

Al sesto comma vengono accolti, su proposta del relatore, due emendamenti: è formale il primo (in luogo di « fascia alta », si parla di « fascia » dei ricercatori confermati), e l'altro è soppressivo della previsione di una domanda da parte del ricercatore confermato per l'assegnazione alla facoltà di provenienza.

Senza emendamenti è infine accolto il settimo comma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Si conviene, dopo interventi in tal senso dei senatori Spadolini, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Maravalle, del Ministro, e del presidente Faedo (che prospetta la possibilità di una seduta per il prossimo lunedì), che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 29, alle ore 9,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 626, mentre i lavori dell'apposita Sottocommissione inizieranno lunedì 28 alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia**

VENERDÌ 25 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*
BIASINI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente Biasini riferisce in ordine al lavoro svolto dall'Ufficio di Presidenza, alle iniziative assunte ed illustra una serie di proposte operative alla Commissione.

Il deputato Franchi chiede la parola.

Il Presidente Biasini precisa che potrebbe dargliela soltanto per un richiamo al Regolamento, altrimenti il deputato Franchi potrà svolgere successivamente il suo intervento.

Da quindi la parola al deputato Caruso, il quale elenca i documenti che la Commissione dovrebbe al più presto acquisire.

Il deputato Armella indica i problemi procedurali che l'organo parlamentare dovrà affrontare nei casi di audizione.

Il deputato Franchi chiede che la Commissione rivolga al deputato Mancini l'invito a dimettersi da membro della stessa, potendo insorgere l'eventualità di ascoltarlo in qualità di teste sui fatti oggetto dell'inchiesta. Chiede che, in caso di mancato accoglimento dell'invito, il Presidente della Commissione ne riferisca ai Presidenti delle due Camere.

Il Presidente Biasini, richiamati i criteri di nomina dei membri della Commissione e precisato che questa non è abilitata neppure a discutere l'eccezione sulla composizione dell'organo, invita i colleghi al massimo rispetto reciproco e al superamento delle polemiche che si traducono inevitabilmente in un grave pregiudizio dei lavori. Ritiene quindi di non poter accogliere le richieste formulate.

Il deputato Mancini Giacomo dichiara che non intende replicare alle affermazioni del deputato Franchi.

Il deputato Franchi comunica che si riserva di dimettersi da componente di questa Commissione, non condividendo le decisioni annunziate dal Presidente, e abbandona l'aula.

Sulle comunicazioni del Presidente in ordine ai lavori della Commissione prendono la parola i deputati Lombardo, Milani, Gava, Carelli e i senatori Benedetti e La Valle.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,45*